



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 123 del 15.11.2010

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PART TIME: MODIFICHE

L'anno duemiladieci e questo giorno quindici del mese di novembre alle ore 15.15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	A
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	A
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Favola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del part time approvato con deliberazione n. 66 dell'11/06/2002 e successivamente modificato con proprie deliberazioni, il quale prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time può avvenire per frazioni orarie di 18,24, 27 e 30 ore settimanali;

Considerato che è interesse dell'ente disporre di personale che copre frazioni orarie ampie, così da garantire una migliore gestione dei servizi da parte di personale già in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nei servizi di rispettiva assegnazione;

Ritenuto pertanto di istituire un'ulteriore fascia oraria oltre a quelle di cui sopra, fascia oraria pari a 33 ore settimanali;

Ritenuto altresì di apportare al vigente regolamento sulla disciplina del part time alcuni adeguamenti derivanti da nuove disposizioni di legge o di contratto, oltre che modificare alcuni punti rispetto ai quali la pratica quotidiana ha suggerito l'opportunità di adottare una diversa disciplina;

Visti il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto, l'art. 48, comma 1, decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D. L.vo n. 150/2009 e il d. L.vo n. 165/2001;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche al Regolamento del part time come da allegato 1 alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina del part time di cui all'allegato 2 alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale che annulla e sostituisce il precedente testo regolamentare;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL'ART. 49 DLG.VO 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:

FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione I.D. n. 6139383 del 15.11.2010 avente ad oggetto: **"Regolamento per la disciplina del part time: modifiche"**

Lecco, li **15** novembre 2010

per Il Direttore di Settore t.a.
Dott. Flavio Polano





Comune di Lecco



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione G.C. n. 123 del 15/11/2010

LECCO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



REGOLAMENTO

per la disciplina del part-time

INDICE

- Art. 1 - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
- Art. 2 - Modalita' di costituzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a part time
- Art. 3 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
- Art. 4 – Orario di lavoro del personale a tempo parziale
- Art. 5 – Part time e svolgimento di attivita' extracontrattuale
- Art. 6 – Trattamento economico-normativo
- Art. 7 – Lavoro aggiuntivo
- Art. 8 – Prestazioni di lavoro straordinario
- Art. 9 – Ulteriori prestazioni lavorative
- Art. 10 - Norma transitoria e finale.
- Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Si possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

- a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica complessiva dei posti a tempo pieno di ciascuna categoria (arrotondato all'unità superiore), fatta salva l'applicazione del comma 7 del presente articolo.

3. Il computo del contingente di cui al precedente comma viene effettuato, per le categorie D/1 e D/3, su una dotazione organica ridotta, calcolata escludendo:

- a) le posizioni di lavoro dell'area delle posizioni organizzative previste dall'art. 8 ~~1° e lett. a) del C.C.N.L. 31.3.1999~~, effettivamente conferite con atto dirigenziale;
- b) le posizioni di responsabili di unità organizzative permanenti, con esclusione di quelle di cui all'ultimo comma 4.

Ai fini di cui sopra sia il numero delle posizioni organizzative conferite che quello dei responsabili di unità organizzative permanenti verranno sottratte dalla categoria di effettiva classificazione (D/1 o D/3) del personale incaricato. Non verranno prese in considerazione le posizioni di responsabile di unità organizzativa temporanea. La verifica del contingente, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro, verrà effettuata sulla situazione esistente alla data del 30 novembre, per le domande pervenute entro tale termine. La trasformazione avverrà con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo.

4. Dalla concessione del part - time sono esclusi, oltre che il personale dell'area della dirigenza (per il quale, pertanto, non viene stabilito alcun contingente) e i dipendenti titolari di posizione organizzativa (art. 8 C.C.N.L. 31.3.1999) ~~e quelli incaricati della responsabilità di unità organizzativa permanente. Detta esclusione non opera nei riguardi dei dipendenti incaricati della responsabilità di unità organizzativa permanente che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con orario non inferiore a 30 ore settimanali.~~

5. Nel caso di cui alla lettera a) del 1° comma, l'Ente, previa analisi delle esigenze organizzative e nell'ambito del programma triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della L. 449/97 e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, ~~seguita da incontro~~, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 4 del presente regolamento.

6. I predetti posti vengono prioritariamente coperti dal personale in servizio di pari categoria e profilo che ne ha fatto richiesta e, per la parte residuale, mediante procedure selettive (pubbliche o interne) nel rispetto delle disposizioni vigenti.

7. Il contingente del 25% di cui al comma 2 può essere elevato di un ulteriore 10% massimo (dal 25 al 35%) in presenza delle seguenti gravi e documentate situazioni:

- a) dipendente portatore di handicap o in gravi condizioni psico fisiche debitamente documentate;
- b) genitore di figli conviventi portatori di handicap o in gravi condizioni psico fisiche;
- c) familiari che assistono persone conviventi portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico fisiche o affette da gravi patologie ~~e anziani non autosufficienti~~;

In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali. Il rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo pieno al venir meno delle condizioni particolari che ne hanno determinato la concessione o in altro precedente momento su richiesta del dipendente, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 3.

8. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti di cui ai commi 2 e 7, hanno titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro con le seguenti precedenza:

- a) i dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

- b) il coniuge, il convivente o un parente entro il 2° grado (che risultino tali dalla certificazione anagrafica) che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie ~~e anziani non autosufficienti~~;
- c) i genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
- d) dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età;
9. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) c) d) del comma 8, viene inoltre considerata l'anzianità di servizio.
10. Il personale a part time della categoria D al quale sia conferito un incarico di alta professionalità, nel caso in cui adotti un regime orario a tempo pieno, ha diritto alla conservazione del posto a part time per tutta la durata dell'incarico.

Art. 2 – Modalità di costituzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a part time

1. Nel caso in cui non si sia provveduto agli adempimenti previsti nel 5° comma dell'art. 1, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate entro il 30 novembre con decorrenza della trasformazione dal 1 gennaio dell'anno successivo ~~con periodicità semestrale entro i periodi di seguito indicati:~~

~~a) dall'1 maggio al 31 maggio, per le trasformazioni del rapporto di lavoro con decorrenza compresa dall'1 luglio al 31 dicembre;~~

~~b) dall'1 novembre al 30 novembre, per le trasformazioni del rapporto di lavoro con decorrenza compresa dall'1 gennaio al 30 giugno.~~

Ai sensi della vigente normativa l'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è comunque – sempre nel limite del contingente – a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Nella domanda deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del successivo articolo 5.

~~2. Dalla data di arrivo al protocollo decorre il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio assenso e per la successiva trasformazione automatica del rapporto di lavoro, secondo la decorrenza indicata nella richiesta del dipendente.~~

2 bis. Le modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale per variazione della frazione oraria potranno avvenire - previo parere favorevole del direttore di settore e fatta comunque salva la disponibilità di fondi in bilancio - con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda che dovrà comunque pervenire al protocollo comunale preferibilmente entro il 10 del mese precedente.

3. Nel caso di ~~passaggio di categoria~~ e di cambio di profilo per selezione interna, su richiesta del dipendente è facoltà dell'Amministrazione mantenere inalterato il regime orario del dipendente che effettua detto passaggio.

4. In ogni caso, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e della variazione della frazione oraria, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della nomina fatte salve situazioni eccezionali da motivare da parte del dirigente.

~~5. L'Ente, nel termine indicato al comma 2, può differire la trasformazione automatica del rapporto di lavoro a part-time fino a sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda al protocollo, con una decisione motivata, quando, in base alle mansioni svolte dal dipendente e alla relativa posizione nella struttura organizzativa, dalla trasformazione stessa possano derivare gravi pregiudizi alla funzionalità dei servizi. Scaduto il periodo di differimento, scatta il diritto per il dipendente interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro, mentre non vi è il diritto per lo stesso di continuare a prestare la sua attività presso il medesimo ufficio se la riduzione del tempo di lavoro possa inficiare la regolare conduzione dell'attività.~~

Art. 3 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

1. I lavoratori part time hanno diritto, a domanda, di ritornare a tempo pieno:
 - a) al compimento di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale, anche in soprannumero;
 - b) anche prima del predetto biennio, qualora sussistano posti vacanti in organico di corrispondente categoria e profilo professionale.
2. ~~1~~ ^{bis} La trasformazione nei casi previsti dal precedente comma 1 potrà avvenire - previo parere favorevole del direttore di settore e fatte comunque salva la disponibilità di fondi in bilancio - con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda che dovrà comunque pervenire al protocollo comunale preferibilmente entro il 10 del mese precedente.
3. In sede di predisposizione del piano ~~triennale~~ delle assunzioni si terrà pertanto opportunamente conto della priorità delle predette richieste.
4. I lavoratori assunti con rapporto a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo un triennio dalla data di assunzione, purché sia disponibile un corrispondente posto vacante nella dotazione organica. Per la decorrenza della trasformazione si applica quanto previsto dal comma ~~1~~ ^{bis} 2.
5. In ogni caso, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della trasformazione del rapporto fatte salve situazioni eccezionali da motivare da parte del dirigente.

Art. 4 – Orario di lavoro del personale a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time potrà avvenire per frazioni orarie di 18, 24, 27, 30 e 33 ore settimanali.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto d'organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti a tempo parziale non può essere superiore al numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
3. Le diverse tipologie di articolazione delle prestazioni lavorative a tempo parziale sono:
 - a) tempo parziale orizzontale con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni in relazione all'orario vigente);
 - b) tempo parziale verticale con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno in misura tale da rispettare, nel periodo temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale prescelto.
 - c) tempo parziale misto con una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b), che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono previamente definiti dagli enti nel caso in cui i posti a tempo parziale siano stati individuati nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e resi noti a tutto il personale.
5. Nel caso, invece, di trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dei dipendenti interessati senza che l'Ente abbia previamente istituito i posti a tempo parziale, il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione devono essere obbligatoriamente concordati con il lavoratore, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle del dipendente. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o della R.S.U.. Qualora non si raggiunga l'accordo non si fa luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'Amministrazione, laddove ricorrano esigenze di servizio può rivedere unilateralmente l'articolazione e la durata dell'orario settimanale, anche ai fini di cui al successivo art. 10.

6. La modifica della durata della prestazione lavorativa a part time (sempre nei limiti di cui all'art. 4 c. 1) potrà avvenire su richiesta del dipendente secondo le procedure e con le modalità di cui all' ~~articolo~~ articolo 2.

Art. 5 – Part time e svolgimento di attività' extracontrattuale

1. Qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non superi il 50% di quella a tempo pieno, il personale interessato può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, con particolare riferimento al D. Lgs.vo 165/2001 s.m.i. e purchè espressamente autorizzati dall'ente.
2. Al riguardo l'ente emetterà espressa autorizzazione verificando l'insussistenza di conflitto di interesse dell'ulteriore attività del dipendente con i compiti istituzionali affidati.
3. Fermo restando l'analisi di ogni singolo caso, vi è conflitto di interesse – oltre che nei casi già espressamente previsti dalla normativa vigente - qualora il dipendente:
 - a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel comune in uffici destinati al rilascio dei suddetti provvedimenti;
 - b) intenda svolgere attività libero professionali al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in uffici deputati al loro rilascio. Tale attività professionale è, inoltre, inibita alle figure tecniche (ingegnere, architetto, geometra, perito) che operano negli uffici dell'Ente;
 - c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell'ufficio cui è preposto;
 - d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del comune di appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi;
 - e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore di appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza;
 - f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l'amministrazione;
 - g) intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione dalla quale dipende.
4. In tali casi il rapporto di lavoro a part time potrà essere rifiutato.
5. Al dipendente ammesso al part time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part time può essere subordinata a specifiche condizioni.
6. Con il provvedimento di autorizzazione, possono essere imposti oneri di informazione relativamente ai singoli progetti, attività o incarichi che il dipendente intenda accettare e fissati i termini entro i quali l'amministrazione può negare con provvedimento motivato il nulla osta. In tali casi, il dipendente non può accettare l'incarico fino al ricevimento del prescritto nulla osta.
7. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale del rapporto di lavoro.
8. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare almeno trenta giorni prima dell'inizio la tipologia della nuova attività fornendo ogni utile elemento di valutazione.
9. Lo stesso è tenuto ad analogha comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione dell'attività entro quindici giorni dalla stessa.
10. In tal caso l'ente, qualora riscontri successivamente un conflitto di interessi intimerà la cessazione della nuova attività o le dimissioni del dipendente nei termini di preavviso previsti dal contratto.

Art. 6 – Trattamento economico-normativo

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento, compreso il salario accessorio.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, nazionali o decentrate, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.

Art. 7 – Lavoro aggiuntivo

1. Per "lavoro aggiuntivo" deve intendersi quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi degli articoli precedenti.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo nel limite massimo del 10% della prestazione oraria mensile. Le predette maggiori prestazioni orarie devono essere ripartite nell'arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) delle code contrattuali del 14.09.2000 (comprensiva di tredicesima mensilità, indennità contrattuali varie, retribuzione variabile) maggiorata di una percentuale pari al 15%; gli oneri conseguenti sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Art. 8 – Prestazioni di lavoro straordinario

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate o nei periodi di effettiva attività lavorativa, nei limiti di cui al precedente articolo 7, c. 2.
2. Il lavoro straordinario è retribuito con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), delle code contrattuali del 14.09.2000, (solo sulla retribuzione base mensile) con una maggiorazione del 15%.

Art. 9 – Ulteriori prestazioni lavorative

1. E' possibile richiedere prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero fissato dall'art. 7 c. 2. In tal caso la percentuale di maggiorazione è elevata dal 15% al 50%.
2. Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse verificare una continuità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive o straordinarie, il dipendente può chiedere (nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2) il consolidamento nell'orario di lavoro a tempo parziale, contrattualmente definito, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, previa verifica da parte dell'ente della non occasionalità dello stesso.

Art. 10 – Norma transitoria e finale

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ~~previo accordo con il dipendente, potranno essere ricondotti alla disciplina ed ai limiti orari del presente regolamento. entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.~~
2. ~~Le trasformazioni a part time del rapporto di lavoro già richieste ma non ancora avvenute alla data di entrata in vigore del presente regolamento (anche se la mancata trasformazione è dovuta a~~

~~proroga di sei mesi), sarà soggetta alle disposizioni dello stesso.~~

~~2. È abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastanti con il presente regolamento e per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa legislativa e contrattuale vigente.~~

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.



Comune di Lecco

REGOLAMENTO

per la disciplina del part-time



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione G.C. n. 123 del 15/11/2010

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE





INDICE

- Art. 1 - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
- Art. 2 - Modalita' di costituzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a part time
- Art. 3 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
- Art. 4 - Orario di lavoro del personale a tempo parziale
- Art. 5 - Part time e svolgimento di attivita' extracontrattuale
- Art. 6 - Trattamento economico-normativo
- Art. 7 - Lavoro aggiuntivo
- Art. 8 - Prestazioni di lavoro straordinario
- Art. 9 - Ulteriori prestazioni lavorative
- Art. 10 - Norma transitoria e finale.
- Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Si possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica complessiva dei posti a tempo pieno di ciascuna categoria (arrotondato all'unità superiore), fatta salva l'applicazione del comma 7 del presente articolo.

3. Il computo del contingente di cui al precedente comma viene effettuato, per le categorie D/1 e D/3, su una dotazione organica ridotta, calcolata escludendo:

a) le posizioni di lavoro dell'area delle posizioni organizzative previste dall'art. 8, effettivamente conferite con atto dirigenziale;

b) le posizioni di responsabili di unità organizzative permanenti, con esclusione di quelle di cui all'ultimo comma 4.

Ai fini di cui sopra sia il numero delle posizioni organizzative conferite che quello dei responsabili di unità organizzative permanenti verranno sottratte dalla categoria di effettiva classificazione (D/1 o D/3) del personale incaricato. Non verranno prese in considerazione le posizioni di responsabile di unità organizzativa temporanea. La verifica del contingente, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro, verrà effettuata sulla situazione esistente alla data del 30 novembre, per le domande pervenute entro tale termine. La trasformazione avverrà con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo.

4. Dalla concessione del part - time sono esclusi, oltre che il personale dell'area della dirigenza (per il quale, pertanto, non viene stabilito alcun contingente), i dipendenti titolari di posizione organizzativa (art. 8 C.C.N.L. 31.3.1999).

5. Nel caso di cui alla lettera a) del 1° comma, l'Ente, previa analisi delle esigenze organizzative e nell'ambito del programma triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della L. 449/97 e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell'art. 4 del presente regolamento.

6. I predetti posti vengono prioritariamente coperti dal personale in servizio di pari categoria e profilo che ne ha fatto richiesta e, per la parte residuale, mediante procedure selettive (pubbliche o interne) nel rispetto delle disposizioni vigenti.

7. Il contingente del 25% di cui al comma 2 può essere elevato di un ulteriore 10% massimo (dal 25 al 35%) in presenza delle seguenti gravi e documentate situazioni:

a) dipendente portatore di handicap o in gravi condizioni psico fisiche debitamente documentate;

b) genitore di figli conviventi portatori di handicap o in gravi condizioni psico fisiche;

c) famigliari che assistono persone conviventi portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico fisiche o affette da gravi patologie;

In tali casi le domande sono presentate senza limiti temporali. Il rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo pieno al venir meno delle condizioni particolari che ne hanno determinato la concessione o in altro precedente momento su richiesta del dipendente, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 3.

8. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti di cui ai commi 2 e 7, hanno titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro con le seguenti precedenza:

a) i dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

b) il coniuge, il convivente o un parente entro il 2° grado (che risultino tali dalla certificazione anagrafica) che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie;

c) i genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

d) dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età;

9. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) c) d) del comma 8, viene inoltre considerata l'anzianità di servizio.

10. Il personale a part time della categoria D al quale sia conferito un incarico di alta professionalità, nel caso in cui adotti un regime orario a tempo pieno, ha diritto alla conservazione del posto a part time per tutta la durata dell'incarico.

Art. 2 – Modalità di costituzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a part time

1. Nel caso in cui non si sia provveduto agli adempimenti previsti nel 5° comma dell'art. 1, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate entro il 30 novembre con decorrenza della trasformazione dal 1 gennaio dell'anno successivo. Ai sensi della vigente normativa l'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è comunque – sempre nel limite del contingente – a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Nella domanda deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del successivo articolo 5.

2. Le modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale per variazione della frazione oraria potranno avvenire - previo parere favorevole del direttore di settore e fatta comunque salva la disponibilità di fondi in bilancio - con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda che dovrà comunque pervenire al protocollo comunale preferibilmente entro il 10 del mese precedente.

3. Nel caso di cambio di profilo per selezione interna, su richiesta del dipendente è facoltà dell'Amministrazione mantenere inalterato il regime orario del dipendente che effettua detto passaggio.

4. In ogni caso, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e della variazione della frazione oraria, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della nomina fatte salve situazioni eccezionali da motivare da parte del dirigente.

Art. 3 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

1. I lavoratori part time hanno diritto, a domanda, di ritornare a tempo pieno:

a) al compimento di un biennio dalla trasformazione a tempo parziale, anche in soprannumero;
b) anche prima del predetto biennio, qualora sussistano posti vacanti in organico di corrispondente categoria e profilo professionale.

2. La trasformazione nei casi previsti dal precedente comma 1 potrà avvenire - previo parere favorevole del direttore di settore e fatta comunque salva la disponibilità di fondi in bilancio – con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda che dovrà comunque pervenire al protocollo comunale preferibilmente entro il 10 del mese precedente.

3. In sede di predisposizione del piano delle assunzioni si terrà pertanto opportunamente conto della priorità delle proposte richieste.

4. I lavoratori assunti con rapporto a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dopo un triennio dalla data di assunzione, purché sia disponibile un corrispondente posto vacante nella dotazione organica. Per la decorrenza della trasformazione si applica quanto previsto dal comma 2.

5. In ogni caso, prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, il dipendente deve aver usufruito inderogabilmente di tutti i giorni di ferie spettanti e maturati fino al giorno della trasformazione del rapporto fatte salve situazioni eccezionali da motivare da parte del dirigente.

Art. 4 – Orario di lavoro del personale a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time potrà avvenire per frazioni orarie di 18, 24, 27, 30 e 33 ore settimanali.

2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto d'organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti a tempo parziale non può essere superiore al numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
3. Le diverse tipologie di articolazione delle prestazioni lavorative a tempo parziale sono:
 - a) tempo parziale orizzontale con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni in relazione all'orario vigente);
 - b) tempo parziale verticale con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno in misura tale da rispettare, nel periodo temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale prescelto.
 - c) tempo parziale misto con una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b), che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro.
4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono previamente definiti dagli enti nel caso in cui i posti a tempo parziale siano stati individuati nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e resi noti a tutto il personale.
5. Nel caso, invece, di trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dei dipendenti interessati senza che l'Ente abbia previamente istituito i posti a tempo parziale, il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione devono essere obbligatoriamente concordati con il lavoratore, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle del dipendente. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o della R.S.U.. Qualora non si raggiunga l'accordo non si fa luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'Amministrazione, laddove ricorrano esigenze di servizio può rivedere unilateralmente l'articolazione e la durata dell'orario settimanale, anche ai fini di cui al successivo art. 10.
6. La modifica della durata della prestazione lavorativa a part time (sempre nei limiti di cui all'art. 4 c. 1) potrà avvenire su richiesta del dipendente secondo le procedure e con le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 5 – Part time e svolgimento di attività extracontrattuale

1. Qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale non superi il 50% di quella a tempo pieno, il personale interessato può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, con particolare riferimento al D. Lgs.vo 165/2001 s.m.i. e purchè espressamente autorizzati dall'ente.
2. Al riguardo l'ente emetterà espressa autorizzazione verificando l'insussistenza di conflitto di interesse dell'ulteriore attività del dipendente con i compiti istituzionali affidati.
3. Fermo restando l'analisi di ogni singolo caso, vi è conflitto di interesse – oltre che nei casi già espressamente previsti dalla normativa vigente - qualora il dipendente:
 - a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel comune in uffici destinati al rilascio dei suddetti provvedimenti;
 - b) intenda svolgere attività libero professionali al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in uffici deputati al loro rilascio. Tale attività professionale è, inoltre, inibita alle figure tecniche (ingegnere, architetto, geometra, perito) che operano negli uffici dell'Ente;
 - c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il comune per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell'ufficio cui è preposto;

- d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del comune di appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi;
 - e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore di appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza;
 - f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l'amministrazione;
 - g) intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione dalla quale dipende.
4. In tali casi il rapporto di lavoro a part time potrà essere rifiutato.
 5. Al dipendente ammesso al part time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti potenziali di interesse, la concessione del part time può essere subordinata a specifiche condizioni.
 6. Con il provvedimento di autorizzazione, possono essere imposti oneri di informazione relativamente ai singoli progetti, attività o incarichi che il dipendente intenda accettare e fissati i termini entro i quali l'amministrazione può negare con provvedimento motivato il nulla osta. In tali casi, il dipendente non può accettare l'incarico fino al ricevimento del prescritto nulla osta.
 7. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale del rapporto di lavoro.
 8. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare almeno trenta giorni prima dell'inizio la tipologia della nuova attività fornendo ogni utile elemento di valutazione.
 9. Lo stesso è tenuto ad analoga comunicazione in caso di successivo inizio o di variazione dell'attività entro quindici giorni dalla stessa.
 10. In tal caso l'ente, qualora riscontri successivamente un conflitto di interessi intimerà la cessazione della nuova attività o le dimissioni del dipendente nei termini di preavviso previsti dal contratto.

Art. 6 – Trattamento economico-normativo

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento, compreso il salario accessorio.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, nazionali o decentrate, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.

Art. 7 – Lavoro aggiuntivo

1. Per "lavoro aggiuntivo" deve intendersi quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi degli articoli precedenti.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'esplicito consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo nel limite massimo del 10% della prestazione oraria mensile. Le predette maggiori prestazioni orarie devono essere ripartite nell'arco di più di una settimana.
3. Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) delle code contrattuali del 14.09.2000 (comprensiva di tredicesima mensilità, indennità contrattuali varie, retribuzione variabile) maggiorata di una percentuale pari al 15%; gli oneri conseguenti sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Art. 8 – Prestazioni di lavoro straordinario

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate o nei periodi di effettiva attività lavorativa, nei limiti di cui al precedente articolo 7, c. 2.
2. Il lavoro straordinario è retribuito con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), delle code contrattuali del 14.09.2000, (solo sulla retribuzione base mensile) con una maggiorazione del 15%.

Art. 9 – Ulteriori prestazioni lavorative

1. E' possibile richiedere prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero fissato dall'art. 7 c. 2. In tal caso la percentuale di maggiorazione è elevata dal 15% al 50%.
2. Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse verificare una continuità di svolgimento delle prestazioni aggiuntive o straordinarie, il dipendente può chiedere (nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2) il consolidamento nell'orario di lavoro a tempo parziale, contrattualmente definito, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, previa verifica da parte dell'ente della non occasionalità dello stesso.

Art. 10 – Norma transitoria e finale


1. I rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere ricondotti alla disciplina ed ai limiti orari del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23 NOV. 2010 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 8 DIC. 2010, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23 NOV. 2010.

Li, 23 NOV. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE